



INSTALLAZIONE IMPIANTI

Roma, 11 aprile 2013

**Spettabile
Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato
Piazza G. Verdi &/A
00198 ROMA**

**alla cortese attenzione del
Dott. Paolo Saba
Direttore DG Concorrenza**

Egregio Dott. Saba

il Decreto Legislativo n. 28/2011, all'articolo 15, istituisce un sistema di qualificazione degli installatori che impedisce a larga parte degli stessi di potersi qualificare.

Nel nostro ordinamento un'impresa di installazione di impianti deve necessariamente avere al suo interno un Responsabile Tecnico che sottoscriva la cosiddetta "Dichiarazione di conformità", documento che attesta la conformità dell'impianto installato alle vigenti norme tecniche e che, pertanto, lo stesso impianto è sicuro ed efficiente. I requisiti per diventare Responsabile Tecnico sono specificati dall'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 37/2008 e sono sommariamente riassumibili nel seguente modo (il testo ufficiale è riportato sub Allegato 1):

- a) Laurea in materia tecnica specifica.
- b) Diploma di scuola secondaria e almeno 2 anni di inserimento in azienda.
- c) Titolo di formazione professionale ed almeno 4 anni di inserimento in azienda.
- d) Aver lavorato per almeno 3 anni in qualità di "operaio specializzato" in azienda.

A titolo puramente informativo, si diventa "operaio specializzato" (4° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti delle aziende del settore meccanica) dopo aver svolto 3-4 anni di apprendistato ed aver operato nella qualifica di "operaio qualificato". In pratica, un "operaio specializzato" che ha 3 anni di lavoro con questa qualifica significa che lavora nel settore da non meno di 10 anni.

Il testo dell'articolo 15, comma 1, del Decreto Legislativo n. 28/2011 specifica che *"La qualifica professionale necessaria "è conseguita col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a), b) o c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n.37"*.

Da tale previsione normativa sono pertanto esclusi quegli installatori che hanno ottenuto i requisiti di cui alla lettera d) dell'art. 4, comma 1 del DM 37/08 (*"prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato"*).

In pratica, si potrebbe configurare il caso di un Responsabile Tecnico, qualificato in base alla lettera d), sopra menzionata, di una impresa che installa da anni pannelli solari o fotovoltaici, al quale di fatto verrebbe impedito, per la sopravvenienza della norma (art. 15, d.lgs. n. 28/2012, cit.) di continuare a svolgere l'attività regolarmente esercitata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 28/2012, cit..

Non si comprende la *ratio* di questa esclusione, che ci pare illegittima, anche perché la Direttiva 2009/27/CE né all'articolo 14, comma 3, né all'Allegato IV nulla specifica al riguardo; tale prescrizione normativa, pertanto, non appare imputabile a norme e regolamenti comunitari, ma esclusivamente al legislatore italiano il quale, di fronte ad una nostra richiesta di chiarimenti, ha testualmente risposto che *"l'omesso richiamo alla fattispecie disciplinata dalla lettera d) del citato articolo 4, comma 1 nel contesto dell'art. 15 del D.lgs 28/2011, implica la chiara scelta legislativa di escludere il riconoscimento della qualificazione professionale ai soggetti che (...) vantano esclusivamente una esperienza professionale"*.

Il fatto di consentire la qualificazione a chi ha ottenuto i requisiti professionali in base alle lettere a), b) o c) dell'art. 4 del DM 37/08 e di non riconoscerla a chi è stato qualificato Responsabile Tecnico in base ai requisiti della lettera d) costituisce a nostro avviso una pericolosa limitazione alla concorrenza e, come esposto in premessa, un evidente caso di errata applicazione del diritto comunitario.

Non solo. A tal proposito, occorre evidenziare anche come le imprese che hanno fin qui regolarmente operato dovrebbero ottenere l'abilitazione seguendo un percorso estremamente gravoso che comporta – nel caso migliore – un ulteriore aggravio delle condizioni di accesso al mercato da parte di tali operatori economici. Tali imprese, infatti, sono oggi davanti all'alternativa di essere semplicemente poste fuori dal mercato nel quale hanno fin qui operato regolarmente ed in modo efficiente, ovvero intraprendere un incerto percorso di riconoscimento che comporta ingenti oneri economici, amministrativi e burocratici che si traducono, nuovamente, in un'esclusione dal mercato di riferimento.

Tali imprese, quantificabili in circa 60-70.000 unità, infatti, semplicemente per continuare ad operare sul mercato dovrebbero conseguire: (a) un titolo o attestato ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, in esito ad un periodo formativo svolto nel rispetto di quanto stabilito al punto 4, all. 4, D.lgs. n. 28/2011 – con la precisazione che i corsi di formazione professionale oggi esistenti durano 2-3 anni e sono rivolti a giovani che studiano a tempo pieno – ; *nonché* (b) un titolo di formazione professionale in esito al superamento di un ulteriore esame che conclude il programma di formazione attivato dalle regioni e dalle province autonome nei modi definiti dal Decreto Legislativo n. 28/2011.


Appare evidente la lesione del principio comunitario di tutela della concorrenza che una tale disciplina comporta. Peraltro, una simile (artificiosa) drastica riduzione del numero dei concorrenti nel mercato non potrà che determinare il sorgere o il consolidarsi di posizioni dominanti.

Risultato, questo, di una anomala scelta legislativa che si sostanzia nel discriminare l'accesso al mercato in questione sulla base di un unico parametro (la partecipazione ai citati corsi di formazione) e non anche della competenza professionale effettivamente acquisita in seguito all'esercizio delle attività in questione. Competenza, peraltro, che potrebbe essere materialmente comprovata dai certificati di regolare esecuzione e dalle dichiarazioni di conformità degli impianti stessi, correttamente installati.

Tutto ciò premesso, siamo a chiedere a codesta Autorità se non ravvisi dalle disposizioni previste dal citato articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 una limitazione alla libertà di concorrenza tra le imprese del settore.

Restiamo a disposizione per ogni approfondimento e cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Presidente
Confartigianato Impianti
(Giovanni Barzaghi)



Il Presidente
CNA Installazione Impianti
(Carmine Battipaglia)

